

Diritto dell'informazione. Colpendo gli editori

# Fonti dei giornalisti, nessuna scorciatoia per aggirare le tutele

di **Carlo Melzi d'Eril**  
e **Giulio Enea Vigevani**

«**A**ssalto ai cronisti e alle fonti per normalizzare la stampa»: così il titolo di un articolo de Il Fatto per sintetizzare due vicende giudiziarie simili accadute di recente. Cosa è accaduto? Un paio di programmi televisivi trasmettevano inchieste con interviste a persone la cui identità veniva celata. L'autorità giudiziaria ordinava il sequestro dei filmati originali per risalire, avendo a disposizione il girato prima dell'oscuramento, alle generalità di questi ultimi. La particolarità di tali provvedimenti era che essi erano disposti non nei confronti dei giornalisti, bensì degli editori.

Una condotta di questo genere, ed è questa la ragione per cui gli episodi hanno fatto "rumore", finisce con l'aggirare la garanzia che l'ordinamento pone a favore del giornalista, che può, salvo casi eccezionali, mantenere il riserbo sulla fonte.

L'articolo 200 del Codice di procedura penale, infatti, consente ai giornalisti professionisti di non rivelare il nome della persona da cui hanno tratto confidenzialmente l'informazione, a meno che il giudice non ritenga tale dato indispensabile ai fini della prova del reato per cui si procede. Non si tratta di una regola di dettaglio della professione, né di un puntiglio della categoria: simile garanzia è ancora oggi uno degli strumenti più importanti per svolgere inchieste di particolare rilievo. Soltanto la certezza di rimanere anonimi rassicura chi rivela ai giornalisti informazioni delicate in suo possesso, che possono essere di straordinario interesse pubblico.

In base a questo principio, la Cassazione ha escluso la possibilità di sequestrare ai giornalisti il telefono cellulare, la memoria del computer o l'agenda allo scopo di identificare la fonte delle loro notizie, proprio perché una simile iniziativa determinerebbe l'aggiramento del segreto professionale.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, con scelta assai discutibile, la legge riserva questa

tutela ai soli giornalisti professionisti, e ciò in contrasto con la tendenza delle decisioni della Corte europea e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2000 e del 2011, a estendere la protezione a tutti coloro che lavorano nell'azienda editoriale, in quanto solo così la garanzia ha piena efficacia.

E infatti, qualora, come in questi ultimi casi, la richiesta degli inquirenti non è rivolta all'iscritto all'albo ma all'imprenditore, quest'ultimo non ha "difese". Anzi, se rifiuta la consegna dei filmati rischia l'incriminazione ex articolo 650 Codice penale, ovvero per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. In questo modo, è facile comprendere come la tutela del segreto si sfaldi, almeno per i filmati che

## LE PERPLESSITÀ

Non convincono i provvedimenti di sequestro degli originali dei filmati con interviste a soggetti non identificabili

di solito per contratto appartengono all'editore e quindi sono detenuti nell'archivio.

Quali possono essere le contromisure? La più banale è che il giornalista consegni all'editore solo filmati già oscurati. Gli editori possono poi impugnare i sequestri chiedendo un'interpretazione estensiva della norma, che tuteli non soltanto il giornalista ma la libertà della stampa.

La via maestra sarebbe, comunque, un intervento del legislatore che consentisse a chi compie attività giornalistica, anche senza possedere tesserini, di opporre il segreto. L'idea di garantirlo anche ai pubblicitari, prevista nel testo di riforma della diffamazione, è un primo, piccolo passo in questa direzione.

Nell'attesa, è tempo che prevalga tra i giudici un indirizzo che riconosca e rispetti, nello spirito e non solo nella forma, le regole che permettono all'informazione di esercitare pienamente il suo ruolo, anche quando tali regole possono rendere più faticoso il perseguimento di reati.